

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 11 DICEMBRE 2013 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 23 membri su 31, assenti n. 8. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	PEDERZINI SERGIO	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	RABITTI GIORGIA	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Presente	RINALDI BRUNO	Assente
BIAGI LORENZO	Assente	RINALDI ENZO	Assente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Assente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Assente
CORTI STEFANO	Presente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFAVI ENNIO	Presente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Assente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Presente	VICENZI FABIO	Presente
MALAGUTI MATTEO	Assente	VIGNOLA MARINA	Presente
MALAVASI DEMOS	Presente	ZANNI ROBERTA	Presente
MANTOVANI IVANO	Presente	ZAVATTI DENIS	Presente
MAZZI DANTE	Presente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

CERETTI CRISTINA, GALLI MARIO, GOZZOLI LUCA, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 226

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI MAZZI DEL GRUPPO PDL E VICENZI DEL GRUPPO UDC: "REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA CON L'UTILIZZO DEI RICHIAMI VIVI".

Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI MAZZI DEL GRUPPO PDL E VICENZI DEL GRUPPO UDC: "REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA CON L'UTILIZZO DEI RICHIAMI VIVI".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 14 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle Deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE";
- il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Modena, approvato con delibera n. 23 del 6 febbraio 2008;

visto altresì:

- che la Direttiva 2009/147/CE per la Conservazione degli uccelli selvatici sancisce all'art. 8 il divieto, ovvero la regolamentazione a specifiche condizioni, del prelievo di esemplari viventi in natura (cattura, uccisione, raccolta) e di ogni forma di danneggiamento o distruzione degli habitat;
- che l'art. 9 della medesima Direttiva consente la possibilità agli Stati membri di derogare alle disposizioni di cui sopra, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;
- che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'art. 3 sancisce il divieto in tutto il territorio nazionale di ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
- che la succitata legge statale regola agli artt. 4 (commi 3 e 4) e 5 (commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9) l'utilizzo dei richiami vivi nella pratica venatoria;
- che la legge regionale 8/94 e s.m. "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" agli artt. 54 e 55 definisce precise norme a cui devono attenersi coloro - che intendano praticare l'esercizio venatorio servendosi di richiami vivi;
- che la legge regionale di cui sopra, all'art. 62, stabilisce altresì che la Regione emani specifiche direttive relative alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
- che la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto sopra esposto, ha emanato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518/2003 proprie "Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami";
- che la legge regionale n. 14/2002 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale" all'art. 4, comma 10, detta ulteriori indicazioni relative all'utilizzo del germano reale come richiamo vivo;

- che la sentenza del TAR Molise, 9 febbraio 2007, n. 9 ribadisce la piane facoltà dell'Amministrazione Provinciale di vietare – ad eccezione degli esemplari di anatra germanata – l'uso dei richiami vivi sull'intero territorio Provinciale;
- che la Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 2341 del 17/01/2013, che le ridotte dimensioni delle gabbie utilizzate per la detenzione dei richiami vivi integrano l'art. 727, secondo comma, c.p. in quanto impossibilitano al volo gli uccelli, precludendo pertanto loro la possibilità di esercitare un comportamento basilare della loro etologia;

considerato:

- che l'art. 5, comma 7, della legge 157/92, ripreso dall'art. 55, comma 4, della L.R. 8/94 e s.m., esplicita che è vietato l'uso dei richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le indicazioni fornite dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.);
- che la successiva L.R. 14/2002 all'art. 4, comma 10, stabilisce tuttavia che “i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura...”, creando una situazione di incongruità con quanto stabilito con la legge precedente;
- che l'obbligatorietà della marcatura mediante anello inamovibile degli esemplari allevati e appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio e germano reale, viene ripresa anche successivamente nella D.G.R. 1518/2003, alimentando la contraddizione già evidenziata;
- che l'eliminazione dell'elemento di identificazione rende difficoltose le operazioni di monitoraggio e controllo di conformità durante le catture e l'utilizzo dei richiami, in forte contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;
- che sussistono serie problematiche relative alle procedure di controllo sul territorio degli esemplari durante il loro utilizzo come richiami vivi, stante l'oggettiva difficoltà per gli organi di vigilanza di verificare la conformità dell'inanellamento e delle autorizzazioni previste;
- che tali difficoltà rendono di fatto inefficace il controllo di eventuali azioni o pratiche venatorie non conformi alla legge;
- che, per le difficoltà sopra espresse, non è quindi possibile garantire attualmente un'attenta ed efficiente attività di vigilanza sullo svolgimento dell'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di richiami vivi, come invece le leggi prevedono;
- che sempre più frequentemente si registrano casi in cui i soggetti da richiamo sono tenuti in condizioni igieniche precarie, al limite del maltrattamento, stipati in gabbiette di dimensioni incompatibili con la natura dell'animale e non rispondenti ai requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518/2003 (art. 4);
- che taluni comportamenti assunti da chi detiene ed utilizza richiami vivi, tali da determinare su di questi sofferenza ed affaticamento, insopportabili per le proprie caratteristiche etologiche, sono riconducibili a maltrattamento di animali, e sono pertanto configurabili nel reato di cui all'art. 544-ter del Codice Penale (come modificato dall'art. 1 della legge statale 189/2004);
- che sempre più numerose risultano essere le sentenze di organi giurisdizionali relative al maltrattamento di animali utilizzati come richiami vivi;
- che non risulta al momento possibile assicurare un servizio di vigilanza efficiente ed efficace sul territorio atto ad impedire tali comportamenti;
- che il mondo venatorio locale presenta uno scarso interesse per la pratica di caccia con l'utilizzo di richiami vivi;

visti:

i numerosi pareri negativi espressi dall'INFS (ora I.S.P.R.A.), negli anni dal 2006 al 2010, con i quali tale istituto ha ribadito che non sussistono nessuna delle tre condizioni per autorizzare la cattura di animali a scopo di richiamo, ovvero:

- assenza di soluzioni alternative
- condizioni rigidamente controllate
- impieghi misurati;

richiamato

l'ODG approvato il 18 settembre.2009 dal Consiglio Provinciale di Modena, con il quale si chiedeva alla Regione Emilia-Romagna di aprire una riflessione sul tema del superamento dell'utilizzo dei richiami vivi;

ritenuto

che sia opportuno, vista l'impossibilità di garantire un efficiente ed efficace controllo sulle attività relative alla detenzione ed all'utilizzo di richiami vivi e per le altre considerazioni sopra esposte, e visto anche il modesto interesse che i cacciatori locali riversano su questa pratica venatoria, ridurre l'uso dei richiami vivi sull'intero territorio provinciale, ad eccezione degli esemplari di anatra germanata, (per i quali la legge non prevede l'obbligo di inanellamento), al fine di evitare il verificarsi di situazioni di difficile gestione;

IMPEGNA

la Giunta provinciale a predisporre gli atti necessari al fine di vietare su tutto il territorio provinciale, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dalla prossima stagione venatoria, l'uso dei richiami vivi, ad eccezione degli esemplari di anatra germanata, per i quali la legge non prevede l'obbligo di inanellamento.

Il presente atto viene trattato insieme all'atto n. 227

A seguito di illustrazione da parte del Consigliere Mazzi e successivo dibattito con l'intervento dei Consiglieri Tartaglione, Vicenzi, Corti, Mazzi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il presente ordine del giorno, che viene respinto con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 23
ASTENUTI	N. 15 (IdV: Pederzini; PD: Baracchi, Bergamini, Brunetti, Cigni, Cottafavi, Gazzotti, Rabitti, Malavasi, Mantovani, Siena, Tartaglione, Vaccari, Vignola, Zanni)
FAVOREVOLI	N. 4 (UdC: Vicenzi; PdL: Bertolini, Mazzi, Sighinolfi)
CONTRARI	N. 4 (Lega Nord: Corti, Degliesposti, Zavatti; PdL: Ghelfi)

Del suesteso argomento viene redatto il presente verbale

Il Presidente
DEMOS MALAVASI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA